



STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"ALIA FORMAZIONE APS"

Art. 1 - Denominazione e disciplina applicabile

È costituita un'associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro denominata "ALIA FORMAZIONE - Associazione di Promozione Sociale", in forma abbreviata "ALIA FORMAZIONE APS", di seguito anche "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito "Codice del Terzo settore" o "CTS", dalle relative disposizioni di attuazione e, per quanto non previsto, dal Codice civile.

L'utilizzo nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico dell'indicazione "Associazione di Promozione Sociale" o dell'acronimo "APS" è subordinato all'iscrizione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. In caso di cancellazione dal RUNTS, l'Associazione cessa immediatamente di utilizzare tali indicazioni.

Art. 2 - Sede, articolazioni e trasferimento

L'Associazione ha sede legale e operativa nel Comune di Castellammare di Stabia (NA), in Via Giuseppe Cosenza n. 125, piano primo, interni A/2 e A/3.

Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere sedi operative, uffici, recapiti, delegazioni, sezioni territoriali e spazi formativi, in Italia o all'estero, nel rispetto della normativa applicabile.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di aggiornamento presso il RUNTS e gli altri uffici competenti. Il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.

In particolare, l'Associazione promuove il diritto alla formazione e alla conoscenza, l'educazione permanente, la crescita culturale, personale e professionale, l'orientamento, l'occupabilità, l'inclusione sociale e digitale, le pari opportunità, la cittadinanza attiva, la valorizzazione delle competenze e il contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e alle discriminazioni.

Le attività sono svolte in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, nel rispetto dei principi di democraticità, non discriminazione, pari trattamento, accessibilità, trasparenza e partecipazione.

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lettera l): formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

A titolo esemplificativo, l'Associazione può:

- progettare, organizzare ed erogare corsi, attività di doposcuola e sostegno allo studio, laboratori, seminari, convegni, webinar, percorsi di aggiornamento, orientamento, tutoraggio, mentoring e accompagnamento, in presenza, a distanza o in modalità mista;
- realizzare percorsi di alfabetizzazione, formazione linguistica, informatica e digitale, educazione civica, ambientale, finanziaria, sanitaria, alla sicurezza e alla legalità, nonché percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali, professionali e imprenditoriali;
- promuovere iniziative rivolte a giovani, adulti, famiglie, lavoratori, disoccupati, persone fragili o svantaggiate, migranti, anziani e altri destinatari, anche attraverso interventi di inclusione e contrasto al divario educativo e digitale;
- predisporre materiali didattici, dispense, pubblicazioni, contenuti multimediali, piattaforme digitali e strumenti per l'apprendimento;
- organizzare manifestazioni, incontri culturali, campagne informative, mostre, premi, borse di studio e iniziative di divulgazione;
- collaborare con enti pubblici e privati, scuole, università, enti di formazione, imprese, ordini professionali ed enti del Terzo settore;
- partecipare a bandi, avvisi, programmi e progetti finanziati e richiedere autorizzazioni, riconoscimenti o accreditamenti necessari allo svolgimento delle attività.

Le attività soggette ad autorizzazione, accreditamento, riconoscimento o altra abilitazione sono esercitate soltanto dopo il conseguimento dei relativi titoli e nel rispetto delle norme di settore. Gli attestati rilasciati hanno il valore consentito dalla normativa applicabile.

Art. 6 - Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla legge e dalla normativa attuativa.

Il Consiglio Direttivo individua le attività diverse esercitabili e documenta il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione, in annotazione al rendiconto per cassa o con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 7 - Raccolta fondi

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Per le raccolte fondi sono predisposti i rendiconti e le relazioni illustrative richiesti dalla normativa vigente.

Art. 8 - Assenza di scopo di lucro e patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e avanzi di gestione, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo, salvo quanto espressamente consentito dalla legge.

Art. 9 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività da quote associative; contributi pubblici e privati; corrispettivi e proventi derivanti dalle attività statutarie; erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; raccolte fondi; convenzioni; sponsorizzazioni compatibili con le finalità associative; attività diverse secondarie e strumentali; finanziamenti, rimborsi e ogni altra entrata ammessa dalla legge.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rivalutabili, rimborsabili né trasferibili.

Art. 10 - Associati e carattere aperto dell'Associazione

Possono essere associati le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore a sette persone fisiche. Qualora, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenga inferiore a tale minimo, esso deve essere reintegrato entro un anno. Decorso inutilmente tale termine, l'Associazione presenta domanda di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS compatibile con le proprie caratteristiche oppure è cancellata dalla sezione "Associazioni di promozione sociale", secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato e non può essere disposto per un periodo temporaneo. Tutti gli associati hanno pari diritti e pari doveri; la qualità di fondatore non attribuisce privilegi, diritti patrimoniali o voti ulteriori.

Art. 11 - Procedura di ammissione

La domanda di ammissione è presentata per iscritto o con modalità telematica al Consiglio Direttivo e contiene i dati identificativi del richiedente, i recapiti, la dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto e l'impegno al pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

L'accoglimento è comunicato all'interessato e annotato nel libro degli associati. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato entro sessanta giorni. Il richiedente può domandare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, che sulla domanda si pronunci l'Assemblea nella prima riunione utile.

La qualità di associato decorre dalla deliberazione di ammissione, subordinatamente al versamento della quota associativa eventualmente dovuta.

Art. 12 - Diritti degli associati

Tutti gli associati iscritti nel libro degli associati hanno, dalla data di ammissione, diritto di:

- partecipare alle attività associative e usufruire dei servizi secondo le modalità stabilite dagli organi competenti;

- intervenire in Assemblea, esprimere un voto, eleggere gli organi sociali ed essere eletti, salvo le incompatibilità previste dalla legge;
- essere informati sull'attività dell'Associazione e formulare proposte;
- esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal presente Statuto;
- ricevere il trattamento previsto dai principi di uguaglianza e non discriminazione.

Ciascun associato ha diritto a un voto, indipendentemente dall'ammontare della quota associativa versata, dalla qualità di fondatore o dall'anzianità di iscrizione.

Il diritto di voto è sospeso nei confronti dell'associato moroso soltanto dopo formale sollecito e decorso inutilmente un termine non inferiore a trenta giorni.

Art. 13 - Doveri degli associati e quote

Gli associati sono tenuti a rispettare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali; mantenere comportamenti coerenti con le finalità associative; collaborare, secondo le proprie disponibilità, alla realizzazione delle attività; versare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi liberamente assunti.

La quota associativa annuale è determinata dal Consiglio Direttivo. Essa è personale, non trasferibile, non rivalutabile e non rimborsabile.

Il Consiglio Direttivo può prevedere riduzioni o esenzioni fondate su criteri oggettivi di inclusione sociale, età, condizione economica o partecipazione a specifici progetti, senza incidere sulla parità dei diritti associativi.

La partecipazione a corsi, eventi o servizi può essere subordinata al pagamento di specifici corrispettivi o contributi determinati in relazione ai costi e alle modalità dell'attività. La partecipazione a un'attività non comporta automaticamente l'acquisto della qualità di associato.

Alle attività, ai corsi e ai servizi organizzati dall'Associazione possono partecipare gli associati, i loro familiari, anche minorenni, e i terzi, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Consiglio Direttivo o dagli appositi regolamenti. La partecipazione del minore è subordinata alla richiesta e all'autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela. La partecipazione alle attività non attribuisce al minore la qualità di associato né i relativi diritti associativi. Il Consiglio Direttivo può stabilire quote di partecipazione, agevolazioni e condizioni differenziate o equiparate a quelle applicate agli associati.

Art. 14 - Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza per persistente morosità.

L'associato può recedere in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dalla ricezione, restando dovute le obbligazioni già assunte.

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti, comportamento contrario alle finalità associative, danno materiale o morale all'Associazione, o morosità protratta nonostante formale sollecito.

Prima della deliberazione di esclusione, l'interessato deve ricevere contestazione scritta e un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni. La decisione deve essere motivata e comunicata. Entro trenta giorni l'interessato può chiedere che si pronunci l'Assemblea, che decide nella prima riunione utile dopo averlo sentito, ove lo richieda.

La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione delle quote versate né ad alcuna partecipazione al patrimonio dell'Associazione.

Art. 15 - Volontari e lavoratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. La qualità di associato non comporta automaticamente l'assunzione della qualifica di volontario.

I volontari svolgono attività personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neppure indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale sono iscritti nell'apposito registro dei volontari.

Tutti i volontari di cui l'Associazione si avvale sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo settore.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, o autocertificate nei casi e nei limiti consentiti dalla legge, secondo criteri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, nel rispetto dell'incompatibilità tra volontariato e rapporto di lavoro con il medesimo ente e dei limiti numerici pro tempore previsti dall'articolo 36 del CTS.

Art. 16 - Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, quando nominato;
- il revisore legale dei conti, quando nominato.

Le cariche sociali sono elettive. Salvo quanto previsto per l'organo di controllo e per il revisore legale, esse sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio o rendiconto annuale e gli eventuali bilanci preventivi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità;
- decide sui ricorsi contro il rigetto delle domande di ammissione e contro i provvedimenti di esclusione;
- delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti assembleari e i regolamenti generali riservati alla sua competenza;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 18 - Convocazione e partecipazione all'Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione, contenente data, ora, luogo o modalità di collegamento, ordine del giorno e indicazione della prima e della seconda convocazione, è inviato almeno otto giorni prima mediante posta elettronica, PEC, messaggistica elettronica, consegna a mano o altro mezzo idoneo a documentarne l'invio ai recapiti risultanti dal libro degli associati.

In caso di comprovata urgenza, il termine può essere ridotto a tre giorni, purché nell'avviso siano indicate le ragioni dell'urgenza. La seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima.

L'Assemblea può svolgersi in presenza, mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista, purché sia possibile verificare l'identità dei partecipanti, consentire l'intervento in tempo reale, la discussione, l'esercizio del voto e la corretta verbalizzazione, nel rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta, anche elettronica. Ciascun associato può ricevere non più di tre deleghe.

Art. 19 - Quorum e deliberazioni dell'Assemblea

Nelle assemblee ordinarie, in prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.

Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione, in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. In seconda convocazione è richiesta la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso, il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto.

Nel calcolo dei voti validamente espressi non si computano le astensioni. Le deleghe sono computate ai fini della costituzione dell'Assemblea.

Art. 20 - Svolgimento, votazioni e verbali dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza, da una persona eletta dall'Assemblea. Il presidente della riunione nomina il segretario verbalizzante, salvo che sia presente il Segretario dell'Associazione.

Le votazioni sono normalmente palesi. Si procede a scrutinio segreto per le deliberazioni riguardanti persone, quando lo richieda il presidente della riunione o almeno un terzo degli intervenuti.

È ammesso il voto elettronico purché siano garantite l'identificazione dell'associato, l'unicità del voto, la segretezza quando richiesta e la tracciabilità delle operazioni senza compromettere l'anonimato del voto segreto.

Di ogni riunione è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, trascritto nel libro delle assemblee e conservato anche in formato digitale. Il verbale indica modalità di partecipazione, associati presenti e rappresentati, risultati delle votazioni e deliberazioni assunte.

Art. 21 - Composizione, nomina e durata del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, determinato dall'Assemblea prima dell'elezione.

I componenti sono eletti dall'Assemblea tra gli associati, restano in carica quattro esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato. Sono rieleggibili senza limiti, salvo diversa deliberazione assembleare.

Per il primo mandato le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario sono attribuite dall'atto costitutivo. Per i mandati successivi, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e, se ritenuto opportuno, il Tesoriere. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite alla medesima persona.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade, chi si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice civile.

Art. 22 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- *attua le deliberazioni assembleari e definisce programmi, progetti e piani operativi;*
- delibera sulle domande di ammissione e sui provvedimenti di esclusione;
- determina le quote associative, i contributi e i corrispettivi per attività e servizi;
- predispone il bilancio o rendiconto e gli altri documenti contabili e gestionali;
- approva regolamenti organizzativi, amministrativi, contabili, formativi, per l'uso dei locali e per il rimborso spese, salvo quelli riservati all'Assemblea;
- delibera l'avvio di corsi, progetti, eventi e attività, nonché la partecipazione a bandi, accreditamenti, convenzioni e partenariati;
- stipula contratti, locazioni, convenzioni, assicurazioni e rapporti bancari o postali;
- nomina responsabili di progetto, direttori di corso, coordinatori, docenti, tutor, consulenti e collaboratori e delibera l'assunzione di personale;
- cura i libri sociali, la sicurezza, la protezione dei dati personali, gli adempimenti fiscali, lavoristici, assicurativi e RUNTS;
- istituisce sedi operative e delegazioni e compie ogni atto utile al perseguimento delle finalità associative.

Art. 23 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

L'avviso è inviato almeno tre giorni prima con mezzi idonei, anche elettronici, e contiene l'ordine del giorno. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.

Le riunioni possono svolgersi in presenza, mediante mezzi di telecomunicazione o in forma mista, purché siano garantite l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione effettiva e la verbalizzazione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, salvo le deliberazioni riguardanti la sua persona o responsabilità.

Quando nessun consigliere si opponga, le decisioni possono essere assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, anche con strumenti elettronici, purché tutti i consiglieri siano informati, partecipi almeno la maggioranza dei componenti in carica e la decisione sia trascritta senza ritardo nel libro delle riunioni del Consiglio.

Il consigliere che abbia un interesse, proprio o di terzi, in una determinata operazione ne informa il Consiglio e si astiene dalla deliberazione. Di ogni riunione o decisione è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 - Presidente e rappresentanza legale

Il Presidente ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende al funzionamento dell'ente.

Il Presidente può sottoscrivere atti, contratti, convenzioni, domande, dichiarazioni e rendicontazioni; rappresentare l'Associazione presso amministrazioni, autorità, istituti di credito e soggetti pubblici o privati; conferire procure per singoli atti, previa autorizzazione del Consiglio quando necessaria.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile e comunque entro trenta giorni.

Art. 25 - Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Di fronte ai terzi, la firma del Vicepresidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario cura la redazione e conservazione dei verbali, la corrispondenza, l'aggiornamento dei libri sociali e gli adempimenti organizzativi affidatigli dal Consiglio.

Il Tesoriere, ove nominato, cura la gestione amministrativa e finanziaria, la tenuta della documentazione contabile, i pagamenti e gli incassi secondo le deliberazioni degli organi competenti. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere cumulate.

Il Consiglio può attribuire deleghe operative specifiche ai propri componenti, determinandone contenuto, limiti e durata, fermo restando il proprio potere di indirizzo e controllo.

Art. 26 - Cessazione e sostituzione dei consiglieri

La carica di consigliere cessa per scadenza, dimissioni, revoca, morte, perdita della qualità di associato o sopravvenuta causa di ineleggibilità o decadenza.

In caso di cessazione di uno o più consiglieri, purché rimanga in carica la maggioranza dei componenti originariamente eletti e non si scenda sotto il minimo statutario, il Consiglio prosegue nelle proprie funzioni e convoca l'Assemblea per la sostituzione entro sessanta giorni.

Se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti o il numero scende sotto il minimo statutario, l'intero Consiglio si intende decaduto. Il Presidente o, in mancanza, il Vicepresidente convoca l'Assemblea entro trenta giorni; nel frattempo gli amministratori rimasti in carica compiono esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione e quelli urgenti e indifferibili.

Art. 27 - Organo di controllo e revisione legale

L'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, e un revisore legale dei conti nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga opportuno.

Composizione, requisiti, durata, poteri, responsabilità e compenso degli organi di controllo e revisione sono disciplinati dal CTS e dalle altre norme applicabili.

Quando l'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, tutti i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 28 - Libri sociali e diritto di esame

L'Associazione tiene il libro degli associati, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché i libri degli eventuali organi di controllo e il registro dei volontari non occasionali.

I libri possono essere tenuti anche con modalità informatiche idonee a garantirne integrità, aggiornamento, reperibilità e conservazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. L'esame è consentito entro quindici giorni, presso la sede o mediante accesso o trasmissione digitale, con modalità che tutelino i dati personali, la riservatezza e i diritti di terzi. Il Consiglio può estrarre o oscurare i dati non pertinenti alla posizione del richiedente.

Art. 29 - Esercizio sociale, bilancio e trasparenza

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, con la documentazione richiesta dalla normativa vigente, e lo sottopone all'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine consentito dalla legge in presenza di particolari esigenze adeguatamente motivate.

Il bilancio è redatto secondo i modelli e i criteri previsti per gli enti del Terzo settore e depositato nel RUNTS entro i termini di legge. Quando ricorrono i presupposti, l'Associazione redige e pubblica il bilancio sociale e gli altri documenti di trasparenza richiesti.

Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività statutarie e al perseguimento delle finalità associative.

Art. 30 - Regolamenti e organizzazione delle attività formative

Il Consiglio Direttivo può adottare regolamenti per disciplinare, tra l'altro, l'organizzazione dei corsi, i criteri di iscrizione e frequenza, le quote di partecipazione, le modalità di valutazione, il rilascio degli attestati, i rapporti con docenti e tutor, l'utilizzo dei locali e delle attrezzature, la formazione a distanza, la proprietà intellettuale dei materiali, la privacy, la sicurezza e la gestione dei reclami.

I regolamenti non possono derogare alla legge o al presente Statuto e sono comunicati agli associati e ai destinatari delle attività con modalità idonee.

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti gli associati aventi diritto di voto. L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS competente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

È esclusa qualsiasi devoluzione, ripartizione o restituzione del patrimonio agli associati, ai fondatori o ai componenti degli organi sociali.

Art. 32 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore, le relative disposizioni di attuazione, il Codice civile e le altre norme vigenti in materia.

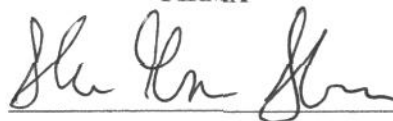
Le disposizioni del presente Statuto che riproducono limiti, soglie o adempimenti di legge si intendono automaticamente adeguate alle successive modificazioni normative, ove compatibile e senza alterazione dei principi fondamentali dell'ordinamento associativo.

Approvato dai soci fondatori in data [20/07/2026]

SOCIO FONDATORE

FIRMA

AULISIO ALIA MARIA



AULISIO ORESTE



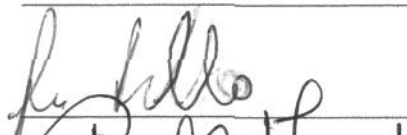
AULISIO MARZIA



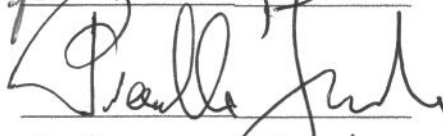
CASCONE FULVIA



PICCIRILLO FABIO



PICCIRILLO FERNANDO



ZEMBRINO ANNA



